



CITTÀ DI DESIO

RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE CONOSCITIVA ABUSI EDILIZI

Il Consiglio Comunale con le delibere n°69/2006 e n°7/2007 ha istituito la Commissione Conoscitiva Abusi Edilizi. I compiti che le sono stati assegnati, così come riportato nelle sopraccitate delibere sono i seguenti:

1. Verifica conoscitiva della portata dell'abusivismo edilizio nella città di Desio, attraverso le denunce pervenute alla Polizia Locale e attraverso un'analisi statistica delle domande di condono edilizio tramite relazione degli Uffici.
2. Verifica conoscitiva dell'iter procedurale seguito dai vari uffici a seguito di una denuncia di abuso edilizio e verificare se esistono degli elementi di criticità.
3. Verifica conoscitiva degli strumenti a disposizione degli Uffici per il contenimento degli abusi nel nostro territorio, ivi compreso l'incrocio dei dati provenienti anche da altre amministrazioni od aziende erogatrici di servizi (ex art. 48 del testo unico sull'edilizia).
4. Verificare i motivi delle numerose domande di condono e proporre delle soluzioni adatte a porne un freno.
5. Verifica conoscitiva dei procedimenti pendenti dinanzi al TAR e Consiglio di Stato e gli esiti di quelli conclusi dal 2000 ad oggi.
6. Analisi degli esiti conseguenti all'individuazione delle aree acquisite al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 comma n°3 legge 47 del 28/2/85, per gli anni dal 1996 ad oggi.

Oltre a quanto previsto nei regolamenti del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, la delibera istitutiva prevede che la commissione:

- a. Avrà piena ed ampia facoltà conoscitiva sul tema in oggetto con priorità su atti di possibile interesse mediante la collaborazione degli uffici preposti.
- b. Potrà utilizzare strumenti, cartografie ed apparecchi funzionali agli scopi preposti: strumenti informatici, di registrazione, cartografici, aereofotogrammetrico, già a disposizione dell'amministrazione.
- c. Avrà la possibilità di convocare in audizione sia personale interno all'amministrazione che esterno.

Di conseguenza la relazione verterà principalmente sulle risposte in merito ai compiti assegnati riportando nella parte finale le considerazioni aggiuntive emerse nel corso dei lavori.

Il lavoro si è svolto sostanzialmente in tre parti:

- ? La fase conoscitiva e di acquisizione informazioni, durante la quale la commissione ha raccolto la documentazione cartacea fornita dagli uffici.
- ? La fase di analisi ed eventuale richiesta d'approfondimento delle informazioni (sempre di natura cartacea)
- ? La fase di discussione e confronto tra i commissari e stesura della relazione conclusiva.

La relazione seguirà per ognuno dei sei punti sopra elencati la stessa logica esponendo le conclusioni o le "non conclusioni" della commissione stessa.

RELAZIONE SUI LAVORI

Punto 1:

Verifica conoscitiva della portata dell'abusivismo edilizio nella città di Desio, attraverso le denunce pervenute alla Polizia Locale e attraverso un'analisi statistica delle domande di condono edilizio tramite relazione degli Uffici.

Le richieste di condono edilizio presentate c/o il comune di Desio ai sensi della legge n°326 del 24/11/2003 sono state in tutto 710.

Secondo quanto previsto dalla legge, l'analisi delle domande, con la relativa accettazione o rifiuto doveva concludersi entro il 31 ottobre 2007, cosa verificatasi a Desio; pertanto il comportamento della pubblica amministrazione è risultato efficiente e funzionale per la relativa rapidità dell'esame delle tante domande.

Il gettito contabilizzato dal comune di Desio per la sanatoria degli abusi è stato di circa 3 milioni di euro.

Il condono - per quanto discutibile possa essere stato - aveva questo scopo: rendere l'autodenuncia dell'abuso onerosa per recuperare risorse alle finanze pubbliche.

Così come previsto dalla legge, una parte di questo gettito viene distribuito come incentivo ai dipendenti che hanno contribuito all'analisi delle pratiche sia in orario di normale lavoro che extra-lavorativo.

Il comune di Desio ha fissato tale importo come il 10% del gettito (circa 300.000€) che mediamente corrisponde ad un costo per l'amministrazione di 422,5€ per ogni pratica analizzata.

Questo dato è certamente superiore rispetto a quanto deliberato da altri comuni come incentivo: dalla stampa si è appreso che l'incentivo erogato dal comune di Monza è stato di 150€ a pratica, cioè circa 2,8 volte in meno rispetto Desio.

Sempre il comune di Monza ha dovuto analizzare circa 950 richieste che, se rapportate al numero di abitanti evidenziano una incidenza molto elevata a Desio.

Se analizziamo i dati relativamente ai principali comuni della Brianza centrale, Desio è la città primatista delle richieste di condono edilizio.

La spiccata preminenza sui comuni limitrofi emerge con grande nettezza confrontando i dati assoluti delle pratiche raccolte nei comuni di Desio, Seregno, Lissone, Cesano, Nova Milanese e Muggiò: i desiani hanno presentato in comune 710 richieste di condono, contro le 523 pratiche presentate a Cesano Maderno, le 488 presentate a Lissone, le 410 di Seregno, le 245 di Muggiò e le 200 di Nova Milanese.

Colpisce specialmente la forte differenza rispetto ai dati delle prime tre città, che per numero di abitanti e superficie risultano più omogenee con la situazione desiana.

Rapportando il numero delle richieste di condono all'entità della popolazione cittadina, si può ricavare ad esempio che a Desio (dove vivono 37 mila e 210 abitanti, dati della Provincia al 31.12.05) sono state presentate 1,9 richieste di condono circa ogni 100 abitanti. Il doppio, in sostanza, rispetto a quanto è accaduto a Seregno (1 richiesta ogni 100 abitanti), Muggiò (1,1 richieste ogni 100 abitanti), Nova Milanese (0,9 richieste ogni 100 abitanti). Ma il dato resta ampiamente superiore anche a quelli registrati a Cesano (1,5 richieste ogni 100 abitanti) e a Lissone (1,3 richieste ogni 100 abitanti).

Analizzando più in dettaglio le 710 domande presentate si è rilevata una diffusa propensione dei cittadini desiani a vedere legittimate anche opere di scarso rilievo; inoltre molte delle domande riguardano la stessa tipologia di abuso, che quindi sono classificabili in casistiche più limitate.

In particolare:

- ? il 20% circa delle domande riguardano opere svolte entro la sagoma dei fabbricati preesistenti e che non hanno comportato, quindi, alcun aumento delle superfici; oltre la metà (precisamente il 12% del totale) di queste domande riguarda opere per lo più consistenti in modifiche delle suddivisioni interne o della partizione delle facciate;
- ? Il 70% circa delle domande (oltre 500) riguarda la realizzazione di ampliamenti, nel cui novero vanno ricompresi 110 recuperi di sottotetti e 100 autorimesse: per i rimanenti non sono ben chiare le tipologie.
- ? Le nuove costruzioni riguardano, infine, l'8% circa delle domande (56 in totale); a ben vedere, però, la maggior parte di queste domande hanno avuto esito non favorevole (il 50% sono state, infatti, respinte ed il 23% riguarda opere non più esistenti, cioè demolite dai proprietari dopo che hanno presentato la richiesta di condono).

Come nota aggiuntiva dalle informazioni disponibili negli uffici risulta che 21 delle 710 domande di condono presentate, sono relative ad opere che erano già state denunciate come abusive dalla polizia locale e per le quali era stato attivato il procedimento sanzionatorio.

Non risulta la data di queste denunce.

Dalla data del 31 marzo 2003 (data limite entro la quale sono condonabili eventuali manufatti realizzati in modo difforme dalla normativa vigente), l'attività di individuazione e denuncia da parte della Polizia Municipale entro la data del 15 febbraio 2006 ha generato l'apertura di 41 procedimenti relativi ad abusivismo edilizio. È da notare che queste denunce sono in genere relative ad abusi macroscopici, cioè abbastanza evidenti.

L'individuazione e segnalazione di questi, come verrà meglio specificato nei punti seguenti fornendo i riferimenti di legge e maggiori dettagli, genera:

- ? Un **PROCEDIMENTO PENALE**
- ? Un **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Delle 41 denunce penali: 2 risultano archiviate, 2 concluse e le rimanenti 37 in corso.

È da evidenziare che dalla data del 15 febbraio 2006 al 22 giugno 2007 le pratiche sanzionatorie relative ad abusi edilizi sono crollate: ne risultano solamente due (di cui una già estinta)!

Questo fatto, in prima analisi, può far concludere che tenere alta l'attenzione sugli abusi, sia a livello d'opinione pubblica che politico-amministrativa, genera una oggettiva riduzione dei reati d'abusivismo edilizio.

Le informazioni sopra riportate originano dai documenti: prot. 524/677/785/962 del 2007 della polizia municipale e documento riassuntivo analisi pratiche condono edilizio del 12 novembre 2007.

Punto 2:

Verifica conoscitiva dell'iter procedurale seguito dai vari uffici a seguito di una denuncia di abuso edilizio e verificare se esistono degli elementi di criticità.

Il procedimento è definito dalle seguenti leggi, circolari e disposizioni.

1. *Comunicazione di Notizia di Reato (CNR) ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, così come ribadito dalla circolare della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Monza (prot. 2630 del 18/11/2004 ed art. 31 del d.P.R. 380/2001:* Questi documenti definiscono come viene attivato il PROCEDIMENTO PENALE e quali sono le responsabilità dell'amministrazione comunale riferibili ad esso.
2. *Comunicazioni interne all'amministrazione, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 380/2001:* è la modalità secondo la quale viene iniziato il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO all'interno dell'amministrazione comunale.
3. *Disposizione di Servizio n°1 del 14 giugno 1994 del Commissario Prefettizio Pusateri ed 'art. 27 & 31 del d.P.R. 380/2001:* sono i documenti nei quali è definito l'iter procedurale da seguire durante il PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, all'interno dell'amministrazione comunale (in particolare del comune di Desio) per perseguire i reati di abusi edilizio.

L'individuazione e l'avvio di un procedimento d'abuso edilizio sommariamente dovrebbe seguire le seguenti fasi:

- ? Segnalazione dell'abuso: da parte di cittadini, denuncia, normale attività di controllo del territorio, etc.
- ? Sopralluogo della Polizia Municipale e redazione del relativo verbale.
- ? Comunicazione preliminare del reato alle autorità giudiziarie come previsto al punto 1
- ? Verifica con UT della completezza e chiarezza della denuncia ed eventuale uscita congiunta nel caso sia richiesta.
- ? Trasmissione definitiva di tutta la documentazione alle varie autorità ed avvio del procedimento penale.
- ? Trasmissione definitiva di tutta la documentazione all'ufficio Tecnico comunale per l'avvio del procedimento amministrativo.

Come già sopra riportato, in caso di abuso iniziano due procedimenti:

- ? Quello **PENALE**, in carico all'autorità giudiziaria ed avviato dalla comunicazione fatta dalla Polizia Municipale, secondo i termini di legge e le indicazioni riportate nella circolare della Procura della Repubblica del tribunale di Monza (prot. 2630 del 18/11/2004). Una volta completata la fase di segnalazione ed invio documenti l'amministrazione comunale, (Polizia Locale) non è più coinvolta direttamente in tale procedimento.
- ? Quello **AMMINISTRATIVO** è regolamentato dal D.P.R 380/2001 (in particolare si vedano gli art. 27 e 31) e dalla disposizione Pusateri, che definisce l'iter procedurale interno al comune e le diverse responsabilità dei dirigenti: in questo caso a parte la prima fase di segnalazione e controllo, di competenza della Polizia Municipale (che istruisce anche la pratica per la Procura della Repubblica), l'iter è di responsabilità dell'UTC (Ufficio Tecnico Comunale).

Tale procedimento deve concludersi obbligatoriamente in due modi alternativi:

- o con la demolizione dei manufatti ed il ripristino dei luoghi allo stato originario (conclusione normale)
- o sanatoria dell'abuso nel caso il tribunale amministrativo (TAR) ravveda dei motivi per sanare l'abuso, oppure un sopraggiunto condono sani le situazioni aperte pagando un'ammenda ed i relativi oneri.

In altre parole si può semplificare dicendo che l'attività PREVENTIVA di vigilanza è fatta dai vigili urbani, che intervengono a fronte di una segnalazione/esposto o per la loro normale attività di controllo.

L'attività REPRESSIVA è fatta dall'ufficio tecnico che deve perseguire l'abuso nei tempi e modi previsti dalla legge fino alla demolizione e ripristino dei luoghi e dall'autorità giudiziaria che punisce per quanto riguarda gli aspetti penali.

Si può concludere che le procedure amministrative interne di contrasto al fenomeno, messe a punto nel c.d. Protocollo Pusateri, appaiono idonee nella corralità di approccio delle diverse e molteplici funzioni essendo chiaramente definiti i compiti e le responsabilità di ciascun settore ed il loro pieno coinvolgimento.

In concreto, invece, la procedura appare offuscata e deresponsabilizzata nella fase conclusiva dell'iter, spesso lungo, complesso e contrastato, dei ricorsi al Tar o al Consiglio di Stato in quanto l'individuazione del responsabile del procedimento prevista dalla legge 241/1990 non viene sempre effettuata.

Per questi ultimi casi la procedura è certamente migliorabile attraverso una diversa definizione delle responsabilità che si potrebbe ottenere con la separazione dell'ufficio tecnico in due settori indipendenti (lavori pubblici ed edilizia privata) e con un eventuale rafforzamento del ruolo dell'ufficio legale.

Altri possibili elementi di criticità vengono evidenziati in altri punti della relazione.

Punto 3:

Verifica conoscitiva degli strumenti a disposizione degli Uffici per il contenimento degli abusi nel nostro territorio, ivi compreso l'incrocio dei dati provenienti anche da altre amministrazioni od aziende erogatrici di servizi (ex art. 48 del testo unico sull'edilizia).

Alla commissione non è risultato chiaro se l'amministrazione, oltre al controllo ordinario del territorio, le segnalazioni o denunce dei cittadini, si avvalga di ulteriori strumenti particolari quale l'accesso a banche dati delle aziende erogatrici di servizi (acqua, energia elettrica, gas, etc), che permettano una verifica puntuale di quanto realizzato sul territorio al fine di individuare abusi in modo documentale (magari assistito da strumenti informatici), vedi articolo 49 quater legge 326, del 24/11/2003 (ex art. 48 del TU edilizia).

Nel caso dell'ultimo condono edilizio, il comune di Desio ha inoltre acquisito ed utilizzato il rilievo aerofotogrammetrico redatto sul volo del 19-21 maggio 2003 (commissionato dall'Amministrazione Provinciale) e quindi, immediatamente successivo al termine di legge stabilito (31 marzo 2003).

La commissione conoscitiva, nonostante le richieste di verifica esemplificativa, non è stata messa in condizione di meglio conoscere come sia stato utilizzato questo strumento.

Questo ambito è da approfondire ulteriormente per verificare cosa la tecnologia oggi rende disponibile ed economicamente praticabile.

Punto 4:

Verificare i motivi delle numerose domande di condono e proporre delle soluzioni adatte a porne un freno.

La commissione, avendo analizzato solo da un punto di vista statistico e non qualitativo le 710 richieste di condono presentate, non è in grado di esprimere un parere dettagliato e preciso in merito alle motivazioni, probabilmente varie, che stanno alla base di questi abusi oggi sanati.

Gli uffici, a fronte di specifiche richieste di valutazioni in merito all'oggetto, non hanno ritenuto di dover fornire una interpretazione in modo che potessero aiutare la commissione a formulare proposte/indicazioni anche in previsione della stesura del nuovo PGT.

Si ritiene comunque di avanzare le seguenti osservazioni:

- ? Applicazione più celere delle procedure onde evitare il dilatarsi dei tempi di intervento.
- ? Il coordinamento tra gli uffici preposti può essere migliorato: sembrerebbe esistere un approccio burocratico e poco orientato all'obiettivo finale ovvero conclusione rapida del procedimento fino alla demolizione e ripristino dei luoghi allo stato originario.
- ? Procedimenti lunghi che non si concludono con atti eclatanti: non hanno impatto pedagogico ed invitano indirettamente a compiere altri illeciti perché si avverte impunità.
- ? Non c'è in generale nella cittadinanza "sentore" di cosa sbagliata e perseguita efficacemente. Sugeriamo quindi di attivare campagne comunicative e di sensibilizzazione sul problema.
- ? La commissione urbanistica dovrebbe **permanentemente** studiare e monitorare la situazione analizzando almeno due volte all'anno lo stato di avanzamento delle denunce d'abuso edilizio. In questa sede istituzionale il supporto dei responsabili degli uffici preposti consentirà una miglior comprensione e valutazione dei procedimenti in atto.
- ? Gli uffici competenti potrebbero munirsi di rilevazioni aerofotogrammetriche almeno una volta ogni due anni, coinvolgendo anche comuni limitrofi per ottenere delle economie di scala così come auspicato dall'art. 23, comma 2, legge 326/2003.
- ? Un numero verde potrebbe agevolare segnalazioni diffuse, invitando ad un ruolo attivo la responsabilità dei cittadini;
- ? Si dovrebbe individuare anche un nucleo dedicato e specializzato all'interno della vigilanza urbana capace di leggere e d'intervenire su questa migliorata disponibilità di informazione;
- ? Si dovrebbe dare massimo rilievo informativo su tutti gli atti che si compiono, oltre alle affissioni all'albo comunale come previsto per legge.

- ? Lo stesso criterio andrebbe adottato per le future acquisizioni a seguito di accertato abuso edilizio dando il dovuto rilievo all'intervento con un forte impegno comunicativo e richiamando clamore attorno ad eventuali demolizioni con la partecipazione dei cittadini al cui danno l'abuso è sempre prodotto.

Punto 5 (vedi NOTA1):

Verifica conoscitiva dei procedimenti pendenti dinanzi al TAR e Consiglio di Stato e gli esiti di quelli conclusi dal 2000 ad oggi.

L'elenco dei procedimenti pendenti dinanzi al TAR è stato consegnato dagli uffici sotto forma di tabella, ma le diciture riportate nella colonna "Esito", non aiutano a capire in modo univoco lo stato della pratica.

È da approfondire se esistono ricorsi perentori, ossia abbandonati ed in caso affermativo come mai questi non abbiano generato la demolizione dei manufatti abusivi.

La mancata demolizione protratta nel tempo può portare, come successo in questi anni, alla sanatoria dell'abuso nel caso di promulgazione di leggi nazionali che autorizzino il condono edilizio (si vedano le 21 richieste di condono precedentemente oggetto di denuncia, di cui al punto 1).

L'amministrazione in questo caso avrebbe speso tempo e soldi per perseguire un illecito che poi viene condonato anche per l'inerzia dell'amministrazione stessa.

Per un miglior controllo dello stato di avanzamento dei ricorsi suggeriamo la consultazione del sito internet del TAR Regione Lombardia, che permette inserendo il n° di RG di conoscere lo stato del procedimento.

Sempre a questo fine, si suggerisce inoltre di effettuare una rotazione più ampia degli studi legali cui affidare le pratiche, predisponendo, con l'ausilio dei consigli dell'ordine, un elenco degli amministrativisti operanti sul territorio.

Punto 6 (vedi NOTA1):

Analisi degli esiti conseguenti all'individuazione delle aree acquisite al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 7 comma n°3 legge 47 del 28/2/85, per gli anni dal 1996 ad oggi.

Le sole informazioni complete disponibili sono per gli anni 2006 e 2007 in cui i tre provvedimenti di individuazione d'area votati in consiglio comunale sono stati dettagliatamente spiegati ed il procedimento è in corso. Per uno di questi si è giunti alla conclusione con l'esproprio dell'area al proprietario.

Per gli anni precedenti sono disponibili informazioni solo relativamente alle richieste oggetto della interpellanza del marzo 2006 della consigliera Ricchiuti (lettera non protocollata del 2 novembre 2006),

Pertanto la commissione non ha potuto verificare lo stato d'avanzamento degli altri procedimenti.

CONCLUSIONI

I risultati della commissione non sono certamente esaustivi e conclusivi e richiederanno ulteriori approfondimenti che il Consiglio Comunale dovrà valutare e decidere in che termini si debbano realizzare.

Le informazioni utilizzate durante i lavori sono state tutte di natura cartacea in quanto non è stato possibile convocare in audizione dirigenti comunali che potessero, con la loro esperienza e conoscenza, facilitare ed arricchire il lavoro della commissione stessa.

In conseguenza di ciò rispetto ad alcuni punti non si è pervenuti a conclusioni certe.

I lavori della commissione sono da considerarsi comunque un utile punto di partenza condiviso e propositivo di alcune azioni di miglioramento.

Con questo spirito la commissione ribadisce che:

l'abusivismo edilizio è un reato, rispetto al quale occorre un'azione politica e amministrativa da "tolleranza zero" e di rispetto massimo della legalità.

Nel contesto della nostra città, con l'esaurirsi dello spazio di espansione urbanistica e per la tradizionalmente troppo chiacchierata intensità delle attività immobiliari, l'assunzione di un **forte e condiviso segnale di massimo contrasto al fenomeno** assume un rilievo politico di grande significato ed efficacia.

Un ordine del giorno condiviso dall'intero consiglio comunale, molto chiaro sui principi e netto sulle volontà politiche, avrebbe una rilevanza di segnale ancor più importante delle concrete azioni amministrative che pure si debbono mettere in campo.

Questo ordine del giorno potrebbe impegnare l'amministrazione ad acquisire tutti gli strumenti, sia quelli tradizionali che quelli più innovativi, per avere più **informazioni certe, più monitoraggio** del territorio, **più tempestività** di interventi, **più determinazione** nel complicato iter delle norme e dei ricorsi che spesso rendono poco credibile la necessaria attività repressiva che deve recuperare deterrenza.

Questi nuovi ed altri strumenti dovrebbero poter indicare l'impegno dell'amministrazione a tenere "alta la guardia" contro l'abusivismo, lo scetticismo e la rassegnazione nel controllo del territorio.

NOTA 1

Per una migliore comprensione dei punti 5 & 6 è necessario fare un breve richiamo su quello che è il procedimento da seguire nel caso sia presentato un ricorso al TAR a fronte di una ingiunzione dell'amministrazione nei confronti di una qualsiasi opera abusiva.

IMPUGNAZIONE DI PROCEDIMENTI DINANZI AL TAR:

Nel caso un cittadino impugni un provvedimento dell'amministrazione comunale dinanzi al TAR, l'iter seguito è il seguente:

1. L'impugnazione viene notificata al Sindaco (legale rappresentante dell'Ente) nelle mani dell'addetto di protocollo, che provvede a consegnarla al Servizio Legale
2. La notifica viene girata all'ufficio di riferimento (UTC), cioè quello competente sulla pratica per cui si ha l'impugnazione
3. L'UTC decide se costituirsi o meno dinanzi al TAR ed in caso affermativo suggerisce l'avvocato che seguirà la pratica per conto del comune ed inoltra il carteggio al servizio legale
4. L'ufficio legale (segreteria) istruisce la pratica (delibera di giunta) per l'incarico ufficiale al legale
5. L'avvocato viene incaricato ufficialmente con apposita delibera di giunta e gli vengono trasmessi i documenti necessari
6. La parte ricorrente, ovvero colui che si oppone al provvedimento, ha interesse a **chiedere la fissazione dell'udienza** depositando i relativi atti del ricorso nei tempi previsti dalla legge.
7. Se l'istanza di fissazione dell'udienza non viene presentata, da una delle due parti (ma in qs. caso è il ricorrente che ha interesse che venga fissata), entro due anni dal deposito dell'impugnazione, automaticamente esso si ritiene abbandonato (art. 23 & 25 legge 6 dicembre 1971, n. 1034) e diventa "perento"
8. L'istanza di fissazione dell'udienza deve essere rinnovata dall'amministrazione o dal ricorrente ogni qualvolta l'udienza che si è tenuta non abbia generato una decisione sulla materia del contendere.

Nel caso il ricorrente, per gravi motivi e danni irreparabili chieda la **SOSPENSIONE** dell'atto amministrativo (tipicamente una ingiunzione a demolire), il TAR si pronuncia con ordinanza motivata, ovvero dichiarando il motivo dell'accettazione o rifiuto.

La richiesta di **SOSPENSIONE**, inoltre equivale ad una richiesta di fissazione d'udienza e quindi questo procedimento non blocca assolutamente "**IL PROCEDIMENTO ORDINARIO**" che ne risulta invece accelerato nella prima parte così come previsto dalla legge istitutiva del TAR (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) e come brevemente descritto sopra nei punti 6-7-8.

Riassumendo, se l'impugnazione dell'atto non viene seguita con costanza dalla parte ricorrente, in forza della "perenzione", il provvedimento dell'amministrazione comunale può diventare definitivo ed esecutivo a tutti gli effetti e non più impugnabile anche se non si è giunti al giudizio finale. Analoghe considerazioni valgono per l'amministrazione nel caso il ricorrente sia il comune.

Quanto sopra descritto si applica perfettamente ai casi di abusivismo edilizio, quando l'ingiunzione a demolire e ripristinare lo stato originario viene impugnato dinanzi al TAR.

Per la Commissione Conoscitiva Abusi Edilizi

Il presidente

Roberto Corti

ALLEGATI ALLA RELAZIONE:

Documenti Polizia Locale, relativi alle denunce d'abuso edilizio:

- ? Prot. 524 del 19 aprile 2007
- ? Prot. 677 del 17 maggio 2007
- ? Prot. 785 del 7 giugno 2007
- ? Prot. 962 del 13 luglio 2007

Documenti Ufficio Tecnico, relativi alle richieste di condono e procedimenti sanzionatori vari:

- ? Prot. 48 del 19 aprile 2007: al posto del prospetto riassuntivo delle domande di condono aggiornato al 18 aprile 2007 è allegato quello aggiornato al 12 novembre 2007
- ? Prot. 76 del 21 maggio 2007
- ? Prot. 103 del 13 giugno 2007

Documenti Segreteria Generale e Polizia Locale su ricorsi al TAR:

- ? Prot. 21250 del 17 maggio 2007: non è allegato il dettaglio delle entrate derivanti da pratiche di condono evase dal 2003 al 2006
- ? Prot. 786 del 7 giugno 2007
- ? Relazione del del 17 luglio 2007

Altri riferimenti normativi e procedurali:

- ? art. 347 del Codice di Procedura Penale
- ? Circolare della Procura della Repubblica c/o il tribunale di Monza, prot. 2630 del 18/11/2004
- ? Art. 27-31-32 del D.P.R. 380/2001